SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA REGIONE DEL VENETO – DIREZIONE SERVIZI SOCIALI, TERZO SETTORE E SPORT E VENETO LAVORO PER ATTIVITA' DA SVOLGERE NEL PERIODO 1° GENNAIO 2027 – 31 DICEMBRE 2027

TRA

La Regione del Veneto, con sede in Venezia, Palazzo Balbi, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, rappresentata da _____ nata _____ il _____ e domiciliata ai fini della presente convenzione presso la citata sede della Giunta regionale, che agisce in quest'atto nella sua veste di _____, in attuazione della D.G.R. _____.

E

l'Ente Veneto Lavoro, con sede legale in Venezia-Mestre, Via Ca' Marcello n. 67/B, C.F. e P.IVA 0318013274, in persona di _____ nato/a a _____ il_____ e domiciliato/a ai fini della presente convenzione presso la sede suddetta, il quale agisce in quest'atto in qualità di_____ .

VISTI

- l'art. 15 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e l'art. 7, comma 4 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

- la L.R. 4 marzo 2022, n. 5;

- le DGR n. 2027/2017, n. 673/2020, n. 1547/2021, n. 1405/2023, n. 1233/2024; n. 1053/2025 e n. 828/2026;

PREMESSO

- che con DGR n. 828 del 28 luglio 2026 sopra citata, è stata approvata la programmazione regionale degli interventi e dei servizi sociali e il relativo riparto delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali – annualità 2025 assegnate alla Regione del Veneto con Decreto Interministeriale del 2 aprile 2025;

- che con la medesima DGR, tra gli interventi da realizzare, sono state individuate le "Azioni di sistema: rafforzamento della governance degli interventi finanziati dal FNPS", destinando per questi un totale di euro 285.585,00 e individuando quale struttura regionale competente la U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Sport, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale;

- che con DGR n_____ del_____ è stata approvata la prosecuzione dell'accordo di collaborazione fra la Regione del Veneto – Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport e l'Ente strumentale Veneto Lavoro, per attività da realizzare nel periodo 1° gennaio 2027 - 31 dicembre 2027;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità

Le Parti convengono di dare prosecuzione all'accordo di collaborazione fra la Regione del Veneto – Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport e l'Ente strumentale Veneto Lavoro e che le attività si sostanzieranno nel supporto alla Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport con personale dedicato all'assistenza tecnica per lo sviluppo e la manutenzione del SILS di cui alla L.R. n. 5/2022, all'attuazione della pianificazione e programmazione regionale in materia di inclusione sociale attraverso laboratori, comunità di pratiche e seminari rivolti al territorio ai fini dell'attuazione della L.R. 9/2024, nonché per quelle attività che dovessero rendersi necessarie per la realizzazione di specifiche progettualità a supporto della Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport.

Art. 2 – Durata dell'accordo di collaborazione

La Regione del Veneto – Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport e Veneto Lavoro stabiliscono concordemente che le attività si svolgeranno dal 1° gennaio 2027 al 31 dicembre 2027.

Art. 3 – Obblighi

Le attività dovranno essere svolte da Veneto Lavoro in collaborazione con i competenti uffici della Regione del Veneto – Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport.

La Regione del Veneto – Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport potrà effettuare in ogni momento la verifica tecnica ed amministrativa delle iniziative realizzate da Veneto Lavoro che, per la realizzazione delle stesse, utilizzerà le proprie strutture tecnico-operative, con una unità appositamente dedicata al loro coordinamento e, laddove necessario, di altre professionalità di supporto.

Il progetto prevede lo svolgimento delle seguenti attività che sono suddivise considerando i compiti in capo a ciascuno degli enti partecipanti:

REGIONE DEL VENETO

La Regione del Veneto – Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport:

1. Svolge un ruolo di coordinamento delle attività attraverso momenti di confronto con il territorio per rendere effettiva la partecipazione dei portatori di interesse e supportare gli Ambiti Territoriali Sociali nelle fasi di attuazione degli interventi;
2. Gestisce i rapporti istituzionali ai fini della messa a sistema degli interventi e delle progettualità regionali riferite agli ambiti del sociale, sociosanitario, lavoro e formazione, nel rispetto della programmazione nazionale e delle leggi nazionali e regionali di riferimento;
3. Finanzia o cofinanzia progetti regionali di promozione dell'inclusione sociale e di contrasto alla marginalità, tra i quali vi sono quelli oggetto del presente accordo.

VENETO LAVORO

1. Fornisce supporto tecnico nell'attività di monitoraggio, nella rendicontazione e nella valutazione di specifiche progettualità e misure di inclusione sociale. Queste si realizzeranno attraverso la collaborazione tra i livelli centrale, territoriale e locale, nonché attraverso l'apporto di competenze specialistiche per il monitoraggio e la valutazione di progetti complessi e di progettualità europee. Il supporto di Veneto Lavoro consisterà, inoltre, nella pianificazione e progettazione di attività rivolte al personale coinvolto nelle politiche sociali, con particolare riguardo agli operatori dei servizi sociali comunali gestiti a livello di Ambito Territoriale e delle strutture regionali, quali laboratori, comunità di pratica e seminari rivolti al territorio;
2. Assicura la manutenzione ordinaria, l'assistenza tecnica, la reportistica ed eventuali ulteriori estensioni del Sistema Informativo Lavoro e Sociale (SILS). La manutenzione ordinaria si configurerà come attività volta a preservare la funzionalità delle infrastrutture tecnologiche esistenti, prevenendo le criticità e

assicurando la continuità del servizio erogato. L'assistenza tecnica fornirà un supporto specialistico agli utenti e agli operatori del sistema, intervenendo tempestivamente nella risoluzione di problematiche operative e garantendo un adeguato livello di affidabilità nell'utilizzo quotidiano degli strumenti informatici. La produzione di reportistica consentirà il monitoraggio costante delle performance del sistema e la rendicontazione puntuale delle attività svolte, fornendo un supporto informativo utile ai processi decisionali e di controllo. Lo sviluppo del SILS rappresenterà infine un'attività orientata all'evoluzione tecnologica e funzionale della piattaforma, con l'obiettivo di adeguare progressivamente le sue capacità alle esigenze normative, organizzative e operative del settore, garantendo così un servizio sempre più efficace e in linea con gli standard richiesti.

Art. 4 – Risorse e modalità di erogazione del compenso

Per l'attuazione del presente accordo di collaborazione, la Regione del Veneto – Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport destina a Veneto Lavoro la somma di Euro 225.585,00 a rimborso delle spese sostenute.

Veneto Lavoro contribuirà al migliore conseguimento delle finalità di cui al presente accordo, mettendo a disposizione proprie risorse umane, strumentali ed organizzative.

Detto importo si deve intendere onnicomprensivo di tutte le attività indicate, nonché di ogni qualsivoglia ulteriore onere, diretto o indiretto.

L'importo complessivo sarà corrisposto dalla Regione del Veneto – Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport a Veneto Lavoro tramite liquidazioni semestrali sulla base della presentazione di idonea documentazione contabile, corredata da una relazione descrittiva delle attività svolte e dei relativi costi sostenuti, specificando in particolare il numero di risorse impiegate e di ciascuna, il livello professionale, l'impegno lavorativo espresso in ore/persona e i relativi costi. In particolare dovrà essere disposto un sistema contabile separato e una codificazione appropriata dei costi correlati alla contabilità generale. Al fine di valutarne l'ammissibilità, tutti i costi devono essere documentati, trasparenti e suddivisi per voci, nel rispetto dei criteri di pertinenza, congruità e coerenza, così come previsto per la rendicontazione a costo reale.

I provvedimenti necessari per dare attuazione alle attività previste dal seguente accordo, ivi compresi l'assunzione del relativo impegno di spesa e la sottoscrizione dell'accordo con Veneto Lavoro, saranno di competenza del Direttore della U.O. Dipendenze, Terzo Settore, Sport, Nuove Marginalità e Inclusione Sociale, incaricato dell'esecuzione del presente atto, nonché responsabile del procedimento ai sensi della L.R. n. 241/1990. Le attività di cui al presente accordo non sono soggette ad IVA in quanto riferite ai soli costi reali sostenuti da Veneto Lavoro e rimborsati dalla Regione del Veneto, che non integrano gli estremi di attività imprenditoriale, ai sensi del DPR n. 633/72.

Art. 5 – Comunicazione

Le Parti si impegnano a tenersi costantemente e reciprocamente informati su tutto quanto abbia diretta o indiretta relazione con l'attuazione degli impegni derivanti dal presente accordo. Esse sono inoltre tenute reciprocamente a mettere a disposizione tutti i dati, le informazioni e i documenti relativi alla realizzazione delle attività al fine della valutazione dei risultati ottenuti.

Art. 6 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Veneto Lavoro assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136 del 13 agosto 2010; conseguentemente rimane stabilito che tutti i pagamenti saranno accreditati (e quindi i flussi finanziari relativi alla presente convenzione rintracciabili) presso l'istituto bancario intestato a Veneto Lavoro, il cui mancato utilizzo determinerà la risoluzione di diritto del presente accordo.

Veneto Lavoro è tenuto a comunicare alla Regione del Veneto – Direzione Servizi sociali, Terzo Settore e Sport:

1. Le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto;
2. Ogni eventuale ed ulteriore modifica relativa ai dati trasmessi.

La causale dei documenti contabili emessi da Veneto Lavoro, sia a titolo di acconto che di saldo, deve riportare il riferimento all'accordo di collaborazione per il rafforzamento della rete dei servizi sociali.

Art. 7 – Inadempienze e decurtazioni

La Regione del Veneto si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza delle attività prestate da Veneto Lavoro. In caso di esecuzione irregolare delle attività, mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente atto o di prestazioni di attività insufficienti, l'Amministrazione fisserà un congruo termine entro il quale Veneto Lavoro dovrà adempiere a quanto necessario per il rispetto delle norme del presente atto e valuterà l'applicabilità di eventuali decurtazioni al contributo, in relazione alla gravità di quanto eventualmente accertato in sede di verifica rendicontale.

Art. 8 – Modifiche ed Integrazioni

Il presente accordo di collaborazione costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte e potrà essere modificato o integrato esclusivamente per atto scritto.

Art. 9 – Recesso Unilaterale

La Regione del Veneto si riserva, altresì, la facoltà di risolvere di diritto il presente accordo al verificarsi di circostanze che rendano non opportuna la sua prosecuzione. Il provvedimento di risoluzione sarà oggetto di notifica secondo le vigenti disposizioni di legge. In tal caso Veneto Lavoro ha diritto al pagamento di un corrispettivo commisurato alla parte delle attività prestate, escluso ogni risarcimento o indennizzo.

Art. 10 – Trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento 2016/679/UE, e nomina a responsabile del trattamento

I dati personali forniti saranno trattati dall'Amministrazione regionale per le finalità connesse all'attuazione dell'accordo. Il trattamento dei dati sarà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, con strumenti cartacei ed informatizzati. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. Il Titolare del trattamento dei dati è Regione del Veneto/Giunta Regionale, con sede in: Venezia, Palazzo Balbi - Dorsoduro 3901. Il Delegato al trattamento, ai sensi della DGR n. 596 del 8 maggio 2018, è il Direttore della UO Dipendenze, Terzo Settore, Sport, Nuove marginalità ed Inclusione sociale. Il Data Protection Officer ha sede presso Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168 – 30121 Venezia, email: dpo@regione.veneto.it

Veneto Lavoro, nell'esecuzione dei compiti assegnati, si impegna a osservare le norme vigenti in materia di segreto d'ufficio e di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali.

Per i compiti e le funzioni affidate con la stipula dell'accordo, Veneto Lavoro assumerà la qualità di Responsabile del trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR).

L'Ente strumentale Veneto Lavoro – Responsabile del trattamento dovrà in particolare:

a) trattare i dati personali in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR, nonché dei diritti e della dignità degli Interessati;
b) raccogliere, accedere a dati personali e compiere ogni altra operazione di trattamento solo se la conoscenza e l'utilizzo dei dati stessi siano necessari e pertinenti per lo svolgimento del servizio affidatogli, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4 della L.R. 5 del 4 marzo 2022;

c) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza in relazione al trattamento svolto per il servizio affidatogli, anche da parte del personale impiegato e dei propri collaboratori (persone autorizzate al trattamento);
d) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto dell'accordo, con divieto di qualsiasi diversa utilizzazione;
e) non diffondere né comunicare dati, se non nei casi previsti da leggi e regolamenti, dall'accordo e/o necessari per l'adempimento dello stesso;
f) adottare preventive ed adeguate misure di sicurezza atte ad evitare e/o ridurre il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nel GDPR e, in particolare, dall'articolo 32;
g) individuare e autorizzare per iscritto, le persone autorizzate al trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per le finalità previste dal contratto e nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR, nonché vigilare sulla corretta osservanza;
h) rispettare le procedure e le indicazioni in materia di privacy fornite dall'Amministrazione per garantire la sicurezza dei dati personali;
i) custodire i documenti contenenti eventuali dati personali particolari (cfr. art. 9, par. 1, del GDPR) e/o dati relativi a condanne penali e reati, in maniera che ad essi non accedano persone non autorizzate;
j) tenere un Registro dei Trattamenti di tutte le categorie di attività relative al trattamento, svolte nell'ambito dell'incarico ricevuto per conto dell'Amministrazione, secondo quanto prescritto dall'art. 30, paragrafo 2, del GDPR;
k) non ricorrere ad un altro Responsabile del trattamento (sub-responsabile) senza previa autorizzazione scritta da parte dell'Amministrazione, come prescritto dall'art. 28 del GDPR;
l) informare l'Amministrazione, senza ingiustificato ritardo, entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza del fatto, di eventuali violazioni (cd. "data breach"), come prescritto dall'art. 33 del GDPR;
m) assistere l'Amministrazione nel garantire il rispetto degli obblighi relativi alla eventuale valutazione d'impatto ("Privacy Impact Assessment" – PIA) nonché per la eventuale e successiva consultazione preventiva dell'Autorità di Controllo (Garante Privacy);
n) informare l'Amministrazione di ogni questione rilevante che dovesse presentarsi nel corso del trattamento dei dati e, in particolare, dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione medesima di eventuali richieste/esercizio dei diritti da parte degli Interessati;
o) coadiuvare l'Amministrazione nella difesa in caso di procedimenti (relativi a trattamenti di dati connessi allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto) dinanzi all'Autorità di controllo (Garante Privacy) o all'autorità giudiziaria;
p) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine e/o revocato;

Il trattamento avrà durata pari alla durata dell'accordo tra le parti. All'esaurirsi dello stesso il Responsabile del trattamento non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti di dati e il presente atto di nomina si considererà revocato a completamento dell'incarico.

All'atto di cessazione delle operazioni di trattamento il Responsabile del trattamento dovrà restituire tutti i dati personali dell'Amministrazione regionale a quest'ultima, in formato cartaceo o digitalizzato "machine readable", e provvedere ad eliminare definitivamente dai propri sistemi informativi e dai propri archivi cartacei i dati medesimi, dandone conferma per iscritto all'Amministrazione regionale, fermi restando gli eventuali obblighi di conservazione dei documenti per il tempo previsto dalla legge.

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione dell'Amministrazione tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla normativa in materia di protezione dei dati personali e/o delle istruzioni dell'Amministrazione di cui al presente articolo e consente all'Amministrazione medesima l'esercizio del potere di controllo e ispezione, prestando ogni necessaria collaborazione alle attività di verifica (audit). Qualsiasi verifica predetta sarà eseguita in maniera tale da non interferire con il normale corso delle attività del Responsabile del trattamento e fornendo a quest'ultimo un ragionevole preavviso.

Il Responsabile del trattamento si impegna a mantenere indenne l'Amministrazione da ogni contestazione, azione o pretesa avanzate da parte degli interessati e/o di qualsiasi altro soggetto e/o Autorità a seguito di eventuali inosservanze da parte del Responsabile stesso delle istruzioni di cui al presente articolo o del GDPR e delle relative disposizioni specificamente dirette al Responsabile del trattamento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle norme del GDPR, al Codice Civile ed alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

Art. 11 – Controversie

In caso di controversie in ordine all'applicazione delle clausole contenute nel presente accordo, le parti si impegnano alla composizione amichevole delle stesse. In caso di esito negativo, per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Venezia.

Art. 12 – Forma

Il presente accordo di collaborazione è sottoscritto con firma digitale, ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 13 – Disposizioni finali

Le parti convengono che il presente accordo di collaborazione venga registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 26 novembre 1986, n. 131. L'imposta di bollo, qualora dovuta, è a carico di Veneto Lavoro e viene assolta in maniera virtuale ai sensi dell'autorizzazione Agenzia Entrate n. _____ .

Le attività saranno realizzate in continuità e complementarità con quelle previste dalla DGR n. 1048/2025 e dal relativo progetto attuativo, con particolare riferimento agli interventi di potenziamento del SILS a supporto degli Ambiti Territoriali Sociali (ATS). Le attività di manutenzione, assistenza tecnica, reportistica e sviluppo saranno pertanto circoscritte alle prestazioni non già ricomprese nel predetto progetto attuativo, assicurando la distinzione dei rispettivi ambiti operativi e finanziari ed evitando duplicazioni.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente accordo sono applicabili le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi e regolamenti vigenti in materia. Il presente accordo di collaborazione composto di 13 articoli è stato letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto dalle parti.

Venezia, lì……

Per la Regione del Veneto

(con firma digitale)

Per Veneto Lavoro

(con firma digitale)